



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 167

SEDUTA DEL 14 FEB. 2013

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  
74AF - Ufficio Prog. Strat. ed A.T.  
DIPARTIMENTO

OGGETTO Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 67. Intesa Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. atti n. 146/CU. Istituzione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata". L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., art. 27: definizione qualificazioni professionali e relativi standard formativi

PRESIDENTE

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 14 FEB. 2013 alle ore 13.00 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2.			
3. Attilio MARTORANO	Componente	X	
4. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
5. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
6. Maurizio Marcello PITTELLA	Componente	X	
7. Vincenzo Edoardo VITI	Componente		X

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## **La Giunta Regionale**

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005, relative alla denominazione e alla configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e s.m.i., con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate;
- VISTA** la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte deliberative della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 1563 dell'11 settembre 2009 e s.m.i., concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la graduazione degli Uffici;
- VISTE**
- la Risoluzione del Consiglio n. 2003/C 13/02 del 19 dicembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale e promuovere l'accesso all'apprendimento permanente e la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;
  - la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, finalizzato ad agevolare, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente (EUROPASS);
  - la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
  - la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, n. 2006/C 168/01, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea;
  - la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
  - la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);

- le Conclusioni del Consiglio n. 2009/C 119/02 del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione "ET 2020";
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- la Comunicazione di Bruges dei ministri europei per l'Istruzione e la formazione professionale, delle parti sociali europee e della Commissione europea del 7 dicembre 2010, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020;
- la Raccomandazione del Consiglio n. 2012/C 398/01 del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

**RICHIAMATI**

i documenti CEDEFOP ("*European Centre for the Development of Vocational Training*") dal titolo "*Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms*", del 2008, e "*European guidelines for validating non-formal and informal learning*", del 2009, contenenti i principi fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici, condivisi a livello europeo, in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti;

**VISTA**

la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale";

**VISTA**

l'Intesa sottoscritta tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali il 17 febbraio 2010, "Linee Guida per la formazione 2010";

**VISTA**

la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i., "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'art. 4, dal comma 51 al comma 68;

**VISTI**

i seguenti atti, approvati in data 20 dicembre 2012:

- Intesa, in Conferenza Unificata, sullo schema di decreto legislativo recante, definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (rep. atti n. 146/CU);

- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (rep. atti n. 252/CSR);

- Intesa, in Conferenza Unificata, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (rep. atti n. 154/CU);

- Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in Conferenza Unificata, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente (rep. atti n. 152/CU);

## VISTO

inoltre, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (rep. atti n. 1/CSR);

## CONSIDERATO

che, alla luce di quanto contenuto nei sopra citati atti delle Conferenze del 20/12/2012, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome

- definiscono le politiche nazionali per l'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, a partire dalla individuazione e dal riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dalla persona nella propria storia personale, formativa e professionale;

- ritengono prioritarie, per l'attuazione di tali politiche, in coerenza con gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria, una serie di misure specifiche tra cui:

- migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione, sia relativamente alla specificità dei percorsi, sia in riferimento agli sbocchi del mondo del lavoro, e adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari;
- ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza, quale il "Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente" (EQF), ai fini dell'attuazione della strategia comunitaria del *lifelong learning*;
- sostenere l'orientamento permanente;

- ritengono l'EQF lo strumento di riferimento per confrontare i livelli dei diversi sistemi nazionali e delle qualificazioni, al fine di promuovere sia l'apprendimento permanente, sia le pari opportunità, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando, al contempo, la diversità dei sistemi educativi e di istruzione e formazione;

- adottano le misure necessarie affinché, a far data dal 1 gennaio 2014, tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello EQF;

#### **RILEVATO**

**CHE** l'art. 4, comma 67, della L. n. 92/2012 e s.m.i., prevede che "tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali";

**CHE** lo schema di decreto, di cui alla surrichiamata Intesa in Conferenza Unificata (rep. atti n. 146/CU), prevede, in particolare, l'istituzione del "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali";

**CHE** detto Repertorio nazionale

- ha la finalità di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo;
- costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, dei titoli e delle qualificazioni, e la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea;
- è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione professionale e delle qualificazioni professionali codificati a livello nazionale, regionale e di province autonome, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: identificazione dell'ente pubblico titolare e delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il Repertorio, referenziazione delle qualificazioni ai codici statistici ATECO e CP ISTAT, nonché ai livelli EQF;

#### **VISTA**

la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., "Riordino del sistema formativo integrato", che ha, tra le finalità, la promozione della crescita del livello di istruzione e di formazione di tutti i cittadini, dello sviluppo costante delle loro competenze professionali, del loro successo formativo, dell'esercizio del diritto al lavoro e ad un lavoro qualificato e, in particolare, l'art. 27 che pone in capo alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la definizione degli standard di qualità dei servizi delle attività di orientamento, istruzione, formazione professionale e dell'impiego;

#### **VISTA**

la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., con la quale è stato approvato il "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la

valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;

- VISTA** la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- VISTA** la DGR n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale è stato istituito il "Repertorio regionale delle attestazioni”;
- VISTA** la D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012, con la quale, sempre in attuazione della sopra citata D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., è stato approvato il documento metodologico "Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- CONSIDERATO** che la Regione Basilicata, a partire dalla prefata D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., e ai successivi provvedimenti ad essa connessi, sta operando in coerenza con le descritte politiche comunitarie e nazionali in tema di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;
- RAVVISATA** la necessità di proseguire nella corrente azione di realizzazione e attuazione degli strumenti operativi, al fine rendere il sistema regionale di standard un riferimento comune e uno snodo tra il sistema formativo e il sistema lavoro, garantendo la spendibilità degli apprendimenti comunque e dovunque acquisiti dalla persona;
- RITENUTO** pertanto, di dover istituire il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”, che rappresenta il riferimento regionale per il Repertorio nazionale (art. 4, c. 67, della L. n. 92/2012 e s.m.i., e Intesa del 20/12/2012, rep. atti n. 146/CU), di cui recepisce gli standard minimi;
- RITENUTO** inoltre, di dover approvare, ai sensi della L.R. 33/2003, art. 27, comma 2, lett. a) e c), la "Scheda descrittiva della qualificazione” e i relativi standard professionali e formativi, nonché le "Linee guida del sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata”, contenenti gli elementi descrittivi di ciascuna qualificazione e gli standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi), che, allegati (A e A1) al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** che i prefati documenti sono stati condivisi anche con i rappresentanti istituzionali e del partenariato economico e sociale, di cui al "Gruppo Tecnico Standard” (GTS), istituito dalla sopra citata D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., nella seduta del 14 dicembre 2012;
- RITENUTO** che tutte le disposizioni regionali in materia di apprendistato, istruzione e formazione professionale, formazione continua, attestazioni, devono armonizzarsi con quanto disciplinato nel presente atto;
- RITENUTO** infine, necessario prevedere un adeguato supporto informativo per rendere il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica, in raccordo con la dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della sopra citata Legge n. 92/2012 e s.m.i., anche attraverso il portale istituzionale "Basilicatanet”;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Basilicata;

su proposta dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport,

a unanimità di voti, espressi nei termini di legge,

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di

1. istituire il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata", che rappresenta il riferimento regionale per il "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali", (art. 4, comma 67, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i., e Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, rep. atti n. 146/CU), di cui recepisce gli standard minimi;
2. approvare, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., art. 27, comma 2, lett. a) e c), la "Scheda descrittiva della qualificazione" e i relativi standard professionali e formativi, nonché le "Linee guida del sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata", contenenti gli elementi descrittivi di ciascuna qualificazione e gli standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi), che, allegati (A e A1) al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. dichiarare che le disposizioni contenute nel presente atto sostituiscono e annullano quelle precedentemente adottate in materia ed eventualmente con esse in contrasto;
4. demandare all'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione;
5. trasmettere la presente Deliberazione alla IV Commissione consiliare, competente in materia, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i., art. 27, comma 1;
6. disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE




(Dott. Marco Albanese)

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott.ssa Caterina Mente)

IL DIRIGENTE



(Dott. Nicola Pascale)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## Scheda descrittiva della qualificazione

### Dati identificativi della qualificazione

Denominazione	
Livello EQF	

### Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo professionale	
Descrizione del profilo professionale	
Processo/i di lavoro	
Area Economico-Professionale	
Referenziazione ATECO 2007	
Codice univoco ISTAT CP2011	

### Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

- Codice e titolo UC
- Codice e titolo UC
- Codice e titolo UC
- .....

Unità di competenza (codice e titolo) <sup>1</sup>	
Oggetto di osservazione	
Risultato atteso	
Indicatori	
Valutazione	
Livello EQF	
Capacità	
Conoscenze	
Ref. CP2011	

### Standard minimi per la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi (contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza:

Requisiti di ingresso

--

<sup>1</sup> La tabella si ripete per ogni UC dell'elenco.

<b>Durata complessiva minima del percorso</b>	
<b>Percentuale minima di stage su durata complessiva</b>	
<b>Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva</b>	
<b>Percentuale minima della formazione su competenze di base / <i>key competence</i></b>	
<b>Indicazioni relative ai contenuti attinenti le <i>key competence</i></b>	
tipologia di KC	
contenuti	
<b>Eventuali ulteriori indicazioni</b>	

## Note per la lettura

### Sezione relativa ai "Dati identificativi della qualificazione"

Per quanto riguarda il livello EQF, la Regione assume a riferimento gli standard dei livelli dei risultati di apprendimento definiti dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (*European Qualification Framework - EQF*). La Regione, inoltre, fa propri i criteri di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni a EQF, garantendo il raccordo con quanto contenuto nell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012.

### Sezione relativa ai "Riferimenti professionali minimi"


- Per *processo/i di lavoro*, si intendono i processi per la produzione di beni/servizi, così come identificati per la descrizione delle Unità di Competenza (UC) del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP). Ciascun profilo professionale opera in almeno un processo, generalmente fino ad un massimo di tre processi diversi. Ciascuna UC può riguardare uno o più processi.
- Per quanto riguarda l'*Area Economico-Professionale (AEP)*, la Regione assicura la coerenza tra le AEP del RRPP e i contenuti dell'Accordo, siglato in sede di Conferenza Unificata, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
- La referenziazione della singola UC e/o del profilo rispetto al sistema di classificazione delle attività economiche ATECO deriva dall'AEP in cui UC e profilo sono collocati, ciascuna delle quali è referenziata a più codici ATECO 2007. Rispetto a tali codici, il profilo può essere referenziato ad alcuni di essi e non a tutti, a seconda dell'ambito di attività in cui opera.
- La referenziazione alla *Classificazione delle Professioni (CP) ISTAT 2011* individua un solo codice per ciascun profilo professionale; mentre ciascuna UC può essere referenziata a più codici. La Classificazione CP2011 è il riferimento statistico nazionale al quale è raccordabile la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP) che è citata in alcuni Accordi siglati a livello di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in quanto utilizzata nella fase transitoria da CP2001 a CP2011.
- Le UC indicate a riferimento sono quelle descritte nel RRPP. In relazione alle UC previste per ciascun profilo, a cui corrisponde un'intera qualifica, quelle elencate costituiscono il riferimento "minimo" per identificare i contenuti tecnico-professionali del profilo stesso. Il loro numero può variare da profilo a profilo.

### Sezione relativa agli "Standard minimi per la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi (contesto formalizzato di apprendimento)"

- *Tipologia di utenza* (indicata con riferimento a quelle previste dalla DGR n. 993 del 24 luglio 2012, All. A1):
  - per ciascuna qualificazione potranno esserne identificate da una a tre, ciascuna codificata da una definizione standard;
  - soltanto per due tipologie di utenza ("giovani che devono assolvere l'obbligo di istruzione" e "giovani che hanno assolto o sono prosciolti dall'obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione"), si prevedono le "competenze di base e trasversali" con riferimento a quelle definite dagli Accordi siglati a livello di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; per tutte le altre si prevedono le "key competence", di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.

- *Requisiti di ingresso:* viene indicato il livello di apprendimento che deve essere posseduto in ingresso al percorso; si esprime con riferimento agli ordinamenti dell'istruzione (obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione e formazione), rispetto ai quali sono indicati i titoli di cui occorre il possesso, e, nel caso della formazione professionale, alle qualificazioni che attestano tale livello.
- *Durata complessiva minima del percorso:* viene indicata la durata complessiva minima in ore del percorso, comprensiva di attività d'aula, attività laboratoriale, stage.
- *Percentuale minima di stage su durata complessiva:* viene indicata la percentuale minima di ore da dedicare alle attività di stage, rispetto alla durata complessiva del percorso.
- *Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva:* viene indicata la percentuale massima di ore che possono essere erogate mediante FaD, rispetto alla durata complessiva del percorso "al netto" dello stage.
- *Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence:* viene indicata la percentuale minima di ore di formazione, rispetto alla durata complessiva del percorso (ivi compreso lo stage), relativa agli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base, di cui all'Allegato 4 all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, per le qualifiche in leFP; relativa alle *key competence*, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, per le altre qualificazioni.
- *Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence:* vengono indicate – tra le diverse tipologie di *key competence* – quelle che, in relazione al livello della qualificazione ed all'ambito settoriale di riferimento, assumono una rilevanza particolare da considerare nella progettazione del percorso.
- *Eventuali ulteriori indicazioni:* vengono formulate ulteriori indicazioni, tra cui l'individuazione di quelle conoscenze che, tra tutte quelle da acquisire, per le loro caratteristiche meglio si prestano ad essere trattate attraverso FaD.

**Processo di definizione delle qualificazioni e degli standard di progettazione e realizzazione e realizzazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento**





## **REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT**

**Sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata  
- Linee guida -**

## **Contenuti**

1.	Quadro dei principali riferimenti normativi	pag.	3
2.	Il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ)	pag.	8
3.	Caratteristiche delle qualificazioni regionali	pag.	10
3.1.	Rapporto tra standard di qualificazione e standard professionali	pag.	10
3.2.	Descrittori e standard di qualificazione	pag.	11
4.	La definizione delle qualificazioni	pag.	12
4.1.	Criteri generali di identificazione delle qualificazioni	pag.	13
4.2.	Criteri specifici di identificazione delle qualifiche	pag.	14
4.3.	Definizione degli standard di percorso formativo	pag.	16
4.4.	Valenza degli standard formativi regionali	pag.	17
5.	Approvazione ed aggiornamento delle qualificazioni regionali	pag.	18
6.	Referenziabilità delle qualificazioni regionali	pag.	18

## 1. Quadro dei principali riferimenti normativi

### Atti comunitari

- Risoluzione del Consiglio n. 2003/C 13/02 del 19 dicembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale e promuovere l'accesso all'apprendimento permanente e la trasferibilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche.
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, finalizzato ad agevolare, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente (EUROPASS).
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, n. 2006/C 168/01, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea.
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF).
- Conclusioni del Consiglio n. 2009/C 119/02 del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione "ET 2020".
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
- Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Comunicazione di Bruges dei ministri europei per l'istruzione e la formazione professionale, delle parti sociali europee e della Commissione europea del 7

dicembre 2010, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020.

- Raccomandazione del Consiglio n. 2012/C 398/01 del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.

#### Atti nazionali

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale".
- Legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Decreto 10 ottobre 2005, "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera l".
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53".
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
- Intesa, tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Intesa tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010, "Linee Guida per la formazione 2010".
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (in particolare l'art. 52).
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
- Accordo ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
- Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2012, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- Intesa, in Conferenza Unificata, del 20 dicembre 2012, sullo schema di decreto legislativo recante, definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione

delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
- Intesa, in Conferenza Unificata, del 20 dicembre 2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in Conferenza Unificata, del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".

#### Atti regionali

- Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, "Riordino del sistema formativo integrato".
- DGR n. 243 del 23 febbraio 2011, "Legge Regionale n. 33 dell'11 dicembre 2003, artt. 12, 27 e 28 - Approvazione del Documento metodologico per la costruzione del repertorio regionale dei profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi".
- DGR n. 425 del 29 marzo 2011, "Accordo Regione Basilicata/U.S.R. Basilicata per la realizzazione dell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Intesa Regione Basilicata/Ufficio Scolastico Regionale".
- DGR n. 1207 dell'8 agosto 2011, "Istituzione del tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione".
- DGR n. 1558 del 25 ottobre 2011, "Approvazione 'Linee di intervento triennale' - per la qualificazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica".
- DGR n. 1625 dell'8 novembre 2011, "D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 - Istituzione del 'Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata'. Approvazione

profili professionali - tipo per le Aree Economico-Professionali di Agricoltura, zootecnica, silvicoltura, Produzioni alimentari e Servizi turistici”.

- DGR n. 1758 del 29 novembre 2011, “Legge Regionale n. 33/2003 art. 7 - Approvazione documento metodologico Verso il sistema regionale integrato della formazione continua”.
- DGR n. 1760 del 29 novembre 2011, “PO Basilicata 2000/2013 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità - Approvazione linee strategiche in tema di cooperazione interregionale e transnazionale”.
- DGR n. 2008 del 30 dicembre 2011, “D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011. Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata. approvazione profili professionali - tipo per le Aree Economico-Professionali di Edilizia e Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica”.
- DGR n. 16 del 16 gennaio 2012, “Accordo Regione Basilicata/U.S.R. Basilicata per la realizzazione dall'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Approvazione pianificazione dell'offerta di leFP 2011/2013”.
- DGR n. 185 del 22 febbraio 2012, “D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011. Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata. Approvazione Profili Professionali-Tipo per le Aree Economico-Professionali di Servizi culturali e di spettacolo e Servizi socio-assistenziali”.
- DGR n. 485 del 24 aprile 2012, “Protocollo d'Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo unico dell'apprendistato ai sensi del D. Lgs. 167/2011 tra la Regione Basilicata con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale. Approvazione”.
- DGR n. 625 del 17 maggio 2012, “Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. DGR 243 del 23 febbraio 2011, ‘Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi’. Istituzione del Repertorio regionale delle attestazioni - Standard minimi”.
- DGR n. 885 del 4 luglio 2012, “Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e in Conferenza Unificata, relativi al sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Recepimento”.

- DGR n. 927 del 10 luglio 2012, "Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, artt. 22 e 25. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento. Approvazione".
- DGR n. 993 del 24 luglio 2012, "D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i. Approvazione documento metodologico Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi".
- DGR n. 994 del 24 luglio 2012, "D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011. Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata. Approvazione Profili Professionali-Tipo per le Aree Economico-Professionali di Servizi di *public utilities* e Servizi per la persona".
- DGR n. 1101 dell'8 agosto 2012, "Linee guida in attuazione del 'Protocollo d'intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del testo unico dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 167/2011 tra la Regione Basilicata con le associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale'. Approvazione".
- DGR n. 1564 del 20 novembre 2012, "D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011. Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata. Approvazione Profili Professionali-Tipo per le Aree Economico-Professionali di Servizi di distribuzione commerciale, Servizi di educazione e formazione e Servizi di informatica".

## **2. Il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ)**

La Regione definisce gli standard per il conseguimento delle qualificazioni, che costituiscono l'esplicitazione del possesso di competenze intese quali risultati di apprendimento, singole o aggregate in profili professionali, sulla base dell'impostazione metodologica e concettuale del "Quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi"<sup>1</sup>, in coerenza con l'impianto complessivo degli standard regionali professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, di cui alla DGR n. 243/2011 e s.m.i. In questo ambito, rientrano gli standard concernenti la progettazione ed erogazione di percorsi formativi finalizzati a supportare l'apprendimento delle specifiche competenze relative a singole prestazioni o attinenti ad un profilo professionale, in un contesto formale (standard formativi). In tal senso, il sistema regionale è coerente con quanto previsto dall'art. 4, della Legge n. 92/2012 e s.m.i., in materia di apprendimento permanente e sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui recepisce i riferimenti concettuali e gli standard minimi di riferimento, anche in relazione alla definizione delle qualificazioni professionali, che costituiscono un ambito di regolazione fondamentale per la qualità dei servizi erogati e la tutela del diritto all'apprendimento ed alla spendibilità dei risultati, comunque conseguiti, da parte del cittadino.

---

<sup>1</sup> Approvato con DGR n. 993/2012.

Nella logica della piena trasparenza dell'azione amministrativa, il presente documento definisce, pertanto:

- le caratteristiche delle qualificazioni regionali, intese quali standard di riferimento per la realizzazione degli interventi formativi e la certificazione delle competenze e delle professionalità conseguite, e la loro relazione con i contenuti del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali" della Basilicata<sup>2</sup>, declinati in Unità di Competenza (UC)<sup>3</sup>;
- la procedura di definizione/aggiornamento delle qualificazioni, in relazione agli altri sistemi nazionali di standard in via di definizione e/o definiti, con particolare riferimento agli standard professionali raccolti nel RRPP;
- i fattori di referenziabilità delle qualificazioni regionali al "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (*European Qualification Framework - EQF*)<sup>4</sup> e di correlabilità con il "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali", di cui all'art. 4, comma 67, della Legge n. 92/2012 e s.m.i. e all'Intesa, in Conferenza Unificata, del 20/12/2012<sup>5</sup>.

L'insieme delle qualificazioni professionali conseguibili nel sistema regionale della Basilicata è contenuto nel "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), i cui elementi descrittivi sono definiti ed aggiornati secondo specifiche procedure in relazione ai fabbisogni professionali e formativi del territorio e nel rispetto degli standard minimi di referenziabilità e correlabilità definiti a livello nazionale.

Il RRQ è connesso con il RRPP attraverso le relazioni concettuali e procedurali definite tra i diversi contenuti. Entrambi i "Repertori", pertanto, fanno parte del sistema regionale di standard per la formazione e la valorizzazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Il conseguimento delle qualificazioni contenute nel RRQ è seguito dal rilascio della relativa attestazione. Nel sistema regionale, tra le qualificazioni conseguibili, le *qualifiche* si distinguono per essere riferite ciascuna ad un singolo profilo professionale nella sua interezza, laddove le altre tipologie di qualificazioni riguardano il possesso di singole

---

<sup>2</sup> D'ora innanzi "RRPP", istituito con DGR n. 1625/2011.

<sup>3</sup> I termini "competenza" e "Unità di Competenza" (UC) sono da considerarsi sinonimi. Cfr. il "Glossario" di cui alla DGR n. 243/2011 e s.m.i.

<sup>4</sup> La Regione assume a riferimento gli standard dei livelli dei risultati di apprendimento definiti dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (*European Qualification Framework - EQF*). La Regione, inoltre, fa propri i criteri di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni a EQF, garantendo il raccordo con quanto contenuto nell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012.

<sup>5</sup> Intesa sullo schema di decreto legislativo recante, definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (rep. atti n. 146/CU).

competenze. Tutte le qualificazioni assumono, comunque, il medesimo valore certificatorio previsto dal sistema nazionale.

### **3. Caratteristiche delle qualificazioni regionali<sup>6</sup>**

Ciascuna qualificazione inclusa nel RRQ identifica:

- le caratteristiche del profilo professionale alla quale essa si riferisce – qualora si tratti di qualifica – in termini di obiettivi di apprendimento da conseguire (o di cui deve essere riconosciuto il conseguimento, in caso di apprendimento avvenuto in contesto non formale/informale)<sup>7</sup>;
- la/e UC alla/e quale/i la qualificazione si riferisce, qualora non si tratti dell'insieme di UC che costituiscono lo standard minimo di un profilo professionale;
- i requisiti standard che devono essere rispettati per progettare ed erogare percorsi formativi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di apprendimento; tali requisiti possono riguardare i contenuti formativi e/o la traduzione degli obiettivi di competenza in obiettivi di apprendimento, ivi compresi, quindi, gli aspetti connessi alla presa in carico del processo di sviluppo della persona nel suo complesso, ovvero all'integrazione tra contenuti tecnico-professionali e contenuti di tipo trasversale, riferiti allo sviluppo delle competenze per la cittadinanza.

#### **3.1. Rapporto tra standard di qualificazione e standard professionali**

Il rapporto tra RRQ e RRPP è costituito dal riferimento che ciascuna qualificazione ha rispetto ad un profilo professionale o a singole UC contenute nel RRPP. Dal punto di vista concettuale, infatti, il passaggio da profilo professionale a qualifica professionale consiste, sostanzialmente, nel cambio della prospettiva con cui il sistema guarda all'obiettivo da far raggiungere agli individui, ai fini dell'occupabilità. Mentre il profilo professionale identifica la tipologia di professionalità in termini di competenze tecnico-professionali e di sistema di relazioni e contesti in cui tali competenze vengono agite, la qualifica "legge" e traduce questo profilo in obiettivo di apprendimento da conseguire identificandone i contenuti minimi relativi ad alcune componenti standard.

Come previsto dall'impianto approvato con la DGR n. 993/2012, è, pertanto, indispensabile che, per l'istituzione di ciascuna qualifica, il percorso di definizione parta dalla identificazione di un profilo professionale all'interno del RRPP che, a sua volta, è identificato dall'insieme delle UC attinenti processi di lavoro specifici di determinate Aree Economico-Professionali e UC attinenti processi di lavoro comuni a più Aree.

<sup>6</sup> Il processo di definizione delle qualificazioni e degli standard di progettazione e realizzazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi) è schematizzato nell'Allegato A.

<sup>7</sup> A tal proposito, la DGR n. 993/2012 prevede che "ciascuna qualifica si riferisce ad un solo profilo professionale che identifica il perimetro dei riferimenti alle UC tecnico-professionali essenziali, ovvero quelle UC che devono costituire, in maniera inderogabile e vincolante, il riferimento minimo per la formazione e per la valutazione/verifica delle competenze".

In tal senso, con l'istituzione del RRQ e la esplicitazione del rapporto tra standard professionali e standard di qualificazione e di percorso formativo, gli standard professionali effettivamente vincolanti sono rappresentati da UC e profili professionali, restando i profili-tipo unicamente una rappresentazione in termini generali degli insiemi di professionalità operanti nelle diverse Aree Economico-Professionali che gli esperti di settore identificano nell'ambito del processo di definizione ed aggiornamento del RRPP.

Allo stesso modo, la qualificazione relativa a singole competenze, o ad insiemi di competenze non riconducibili ad un intero profilo professionale, "legge" e traduce l'UC in obiettivo di apprendimento da conseguire, identificandone i contenuti minimi relativi ad alcune componenti standard indispensabili per la certificazione.

### *3.2. Descrittori e standard di qualificazione*

La scheda descrittiva di ciascuna qualificazione<sup>8</sup> è costruita secondo il seguente schema.

#### *Dati identificativi della qualificazione*

- Denominazione
- Livello EQF

#### *Riferimenti professionali minimi*

*in caso di qualifica, ovvero qualificazione corrispondente ad un intero profilo professionale*

- Denominazione del profilo professionale
- Descrizione del profilo professionale
- Processo/i di lavoro
- Area Economico-Professionale
- Referenziazione ATECO
- Codice univoco Classificazione delle Professioni (CP) ISTAT del profilo
- Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento (minime)

*laddove si tratta di qualificazione avente a riferimento una singola UC o più UC non appartenenti al medesimo profilo professionale*

- Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

---

<sup>8</sup> Cfr. Allegato A.

Standard minimi per la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi (contesto formalizzato di apprendimento)

- Tipologia di utenza
- Requisiti di ingresso
- Durata complessiva minima del percorso
- Percentuale minima di stage su durata complessiva
- Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
- Percentuale minima della formazione su competenze di base / *key competence*
- Indicazioni relative ai contenuti attinenti le *key competence*
- Eventuali ulteriori indicazioni

#### **4. La definizione delle qualificazioni**

L'individuazione delle qualificazioni e degli standard di percorso formativo per il conseguimento delle stesse attraverso la formazione è, a tutti gli effetti, un'operazione di indirizzo e di regolazione che attiene la sfera dell'*education*.

In particolare, per quanto concerne la definizione della qualifica, ovvero la qualificazione che prende a riferimento un intero profilo professionale, intervengono considerazioni e criteri che attengono alle strategie ed alle politiche formative adottate dall'Amministrazione regionale, per esempio in relazione alla formazione finalizzata al primo ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ("qualifiche di ingresso"), oppure in relazione alla formazione per il conseguimento di qualifiche disciplinate da norme nazionali, ecc. Appartiene, infatti, alla competenza esclusiva delle Regioni la definizione delle "regole" per l'erogazione dei servizi finalizzati a supportare l'apprendimento delle persone nell'ambito di contesti formali quale quello della formazione professionale e dell'istruzione e formazione professionale che, per tipologie di risorse coinvolte, per modalità operative, per tipologie di prestazione erogate e messe a disposizione degli individui, sono pre-strutturati e finalizzati proprio all'obiettivo di stimolare e supportare l'apprendimento.

La scelta di fondare la definizione degli standard di contenuto sul riferimento al RRPP ha costituito e costituisce per l'Amministrazione un'opzione forte nel senso della costruzione condivisa del sistema, pur mantenendo la responsabilità che l'esercizio della competenza istituzionale in materia di formazione comporta. Pertanto, anche il processo di individuazione degli standard formativi è organizzato in funzione del ruolo che essi devono assumere nel sistema regionale di formazione e della responsabilità/competenza di cui la Regione è titolare. A tal fine, la Regione si fa garante della correttezza metodologica del processo di definizione delle qualificazioni, che vengono, comunque, sottoposte all'esame del "Gruppo Tecnico Standard" (GTS)<sup>9</sup> per la loro condivisione.

---

<sup>9</sup> Il GTS è stato istituito con DGR n. 243/2011, così come modificata e integrata dalla DGR n. 1958 del 22 dicembre 2011, che ne ha ampliato compiti e funzioni.

#### 4.1. Criteri generali di identificazione delle qualificazioni

La formulazione tecnica degli standard relativi alle singole qualificazioni risponde, innanzitutto, ai seguenti criteri procedurali ed operativi.

- La decisione di definire una qualificazione tiene conto:
  - dei riscontri, in termini di effettivi fabbisogni professionali, espressi dal mondo del lavoro;
  - delle caratteristiche del capitale umano potenzialmente interessato al conseguimento della qualificazione;
  - delle caratteristiche del sistema formativo regionale, anche in relazione alle caratteristiche dei soggetti che erogano i servizi formativi in regime concessorio o autorizzativo;
  - delle condizioni di contesto, anche normativo, della professionalità o della singola competenza presa a riferimento dalla qualificazione;
  - della spendibilità della qualificazione in ambito territoriale nazionale ed europeo;
  - dell'esistenza di specifiche norme nazionali/regionali che, nell'identificare determinate professioni o determinate attività lavorative/ruoli, ne disciplinano anche le condizioni di esercizio, subordinandolo al conseguimento di una qualificazione attraverso specifici percorsi formativi o processi di riconoscimento di esperienza acquisita.
  
- Al di là della fenomenologia dei profili professionali esistenti nei processi e nei contesti di lavoro, il perimetro ed i contenuti di ciascuna qualificazione rispettano gli ambiti di competenza tra Stato e Regione, sanciti costituzionalmente in materia di professioni.
  
- Nella definizione di qualificazioni e di standard di percorso, sono rispettati gli eventuali standard formativi nazionali esistenti, raccolti in repertori, che, al momento, sono costituiti dal "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" (IeFP)<sup>10</sup> e dall' "Elenco delle specializzazioni tecniche superiori" che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale dei percorsi IFTS<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Rif.: Accordi Stato-Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

<sup>11</sup> La conferenza Unificata, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole sullo "Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008".

- Nei casi in cui la definizione di una qualificazione derivi da previsioni normative nazionali/regionali<sup>12</sup>, sono rispettati gli eventuali standard formativi definiti dalle norme, mantenendo, comunque, laddove possibile, la coerenza con l'impianto regionale:
  - prendendo a riferimento il singolo profilo professionale del RRPP che corrisponde alla professione per la quale la normativa ha definito specifici standard formativi;
  - prendendo a riferimento una o più UC del RRPP, nei casi in cui la normativa di regolamentazione si riferisce a specifici ruoli lavorativi/attività, ovvero individua tra i requisiti per lo svolgimento di un determinato ruolo lavorativo/attività all'interno di un'organizzazione, la frequenza di un percorso formativo, del quale può eventualmente dettagliare alcuni standard di erogazione.

Tutte le qualificazioni per le quali esiste una normativa di regolazione di tale genere seguono un percorso di definizione e di formalizzazione analogo, ma distinto da quello delle altre qualificazioni che compongono il RRQ.

Ogni qualificazione del sistema regionale viene identificata nei suoi elementi essenziali da:

- *denominazione*, che, nel caso delle qualifiche, risponde alla convenzione adottata dalla Regione per garantire l'immediato riconoscimento del livello EQF<sup>13</sup>;
- *livello EQF*, derivato dal livello su cui si attestano le UC che costituiscono il riferimento professionale della qualificazione; in caso di qualifica, il livello EQF non scaturisce da un automatismo, ma viene attribuito ponderando i livelli delle diverse UC e considerando il complessivo livello delle attività presidiate dal profilo professionale di riferimento, alla luce dei descrittori previsti da EQF.

#### 4.2. Criteri specifici di identificazione delle qualifiche

Nella costruzione e gestione del RRQ, inoltre, viene tenuto conto anche della distinzione che occorre mantenere tra qualifiche di primo ingresso nel mondo del lavoro, ovvero conseguibili da persone che non hanno mai avuto esperienze di lavoro – prevalentemente giovani in uscita dal mondo dell'istruzione perché hanno assolto o sono prosciolti dall'obbligo di istruzione e dal diritto-dovere all'istruzione e formazione – e qualifiche conseguibili da tipologie diverse di utenti dei servizi formativi – generalmente adulti – che hanno già avuto esperienze di lavoro. Tale distinzione risulta fondamentale per configurare qualifiche e relativi standard di percorso adeguati a supportare i processi

---

<sup>12</sup> Inclusi i documenti, gli Accordi e/o le Intese siglati in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome e Conferenza Unificata, anche in assenza di provvedimento specifico di recepimento da parte della Regione.

<sup>13</sup> Si veda il successivo par. 4.2.

di crescita personale e di apprendimento di competenze professionali da parte delle diverse tipologie di utenti.

Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la qualifica necessaria a muoversi nel mercato del lavoro e la qualifica di primo ingresso nel mercato stesso. In particolare, laddove tale primo ingresso coincide con l'inizio della vita sociale e lavorativa dell'individuo, occorre individuare obiettivi formativi e standard di percorso per il loro raggiungimento, adeguati a prendere in carico gli specifici fabbisogni di apprendimento che caratterizzano questo momento della vita e dello sviluppo cognitivo dell'individuo quale persona e quale cittadino all'interno del processo di crescita complessiva.

In tal senso, a livello nazionale, la collaborazione tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano – in forza delle rispettive competenze istituzionali – ha portato a delineare un sistema specifico di standard formativi esclusivamente riservato a questa tipologia di utenza e finalizzato a supportarne l'ingresso nel mondo del lavoro. L'esigenza primaria è, infatti, fornire al giovane, oltre alle competenze tecnico-professionali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (che sono identiche a quelle richieste ai lavoratori adulti a parità di ruolo), tutti gli strumenti (cognitivi, relazionali, ecc.) che permettono di agire consapevolmente tali competenze, inserendo la dimensione lavorativa nella più generale dimensione sociale della persona. Di qui, l'elaborazione di standard formativi nazionali – le Figure elaborate per l'Istruzione e Formazione Professionale – che identificano qualifiche che:

- hanno una dimensione orientativa di tipo "polivalente", poiché ciascuna di esse non si riferisce ad un solo profilo professionale, ma si apre ad un ventaglio di profili (in tal senso sono dette figure a banda larga) che costituiscono l'insieme delle "opportunità" per l'ingresso nel mondo del lavoro e per lo sviluppo di ulteriore apprendimento, anche attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa (apprendimento informale);
- prevedono standard di percorso e di contenuto adeguati a garantire l'acquisizione di tutte le componenti di competenza necessarie alla formazione del giovane in quanto cittadino, rispettandone i tempi e le modalità del processo di sviluppo cognitivo.

In coerenza con tale prospettiva, quindi, l'impianto regionale prevede che le qualifiche di ingresso nel mondo del lavoro siano definite avendo attenzione a tutte le dimensioni sopra richiamate ed agli standard nazionali, pur all'interno di un quadro di coerenza complessiva con le altre qualifiche, a garanzia del costante "aggancio" alla realtà dei processi e delle prestazioni lavorative, come descritte nel RRPP<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Operativamente, tale opzione si traduce in qualifiche il cui riferimento professionale è generalmente costituito da un insieme di profili professionali, omogenei dal punto di vista del livello di complessità dell'esercizio delle prestazioni – e corrispondente al livello di apprendimento 3 EQF previsto per l'accesso al lavoro; a tali profili possono essere aggiunte anche singole UC, generalmente attinenti processi analoghi a quelli in cui operano i profili e, comunque, omogenee per livello EQF.

Dal punto di vista della denominazione delle qualifiche di primo ingresso, il sistema regionale mantiene quella nazionale indicativa dell'ampio spettro (la banda larga) di riferimenti professionali, al contempo coerente con lo standard di denominazione delle qualifiche regionali<sup>15</sup>, che prevede l'utilizzo di termini identificativi del livello EQF:

- *addetto*, per le qualifiche 2 EQF;
- *operatore*, per le qualifiche 3 EQF<sup>16</sup>;
- *tecnico*, per le qualifiche 4 EQF;
- *tecnico esperto*, per le qualifiche 5 EQF.

In quest'ottica, sempre con riferimento alle qualifiche per l'leFP ed alla natura del processo con il quale si è arrivati alla definizione dei profili professionali regionali standard, è sicuramente possibile che rispetto ai riferimenti costituiti dalle Figure nazionali, quelli forniti dalle UC e dai profili regionali siano più puntuali ed articolati. Tale eventualità, peraltro, è prevista dal modello di standardizzazione utilizzato a livello nazionale che prevede la definizione di standard minimi, ovvero l'indicazione delle caratteristiche essenziali delle professionalità, implementabili a livello regionale.

#### 4.3. Definizione degli standard di percorso formativo

La definizione della qualificazione e del perimetro di competenze da conseguire riguarda anche l'identificazione di una serie di "condizioni" in cui l'apprendimento formale deve svilupparsi e, quindi, una serie di criteri di erogazione del servizio formativo. Per ciascuna qualificazione identificata, occorre, quindi, verificare quali tipologie di utenze possono partecipare a percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Questa specificità nella relazione tra standard formativi nazionali per il conseguimento di qualifiche nell'ambito dell'leFP e standard professionali costruiti dalla Regione in chiave di singole UC necessarie al presidio adeguato dei processi di lavoro, può determinare casi in cui, tra le UC aggregate nei profili professionali regionali cui fa riferimento ciascuna qualifica leFP, siano ricomprese alcune che per livello della prestazione cui si riferiscono e/o per caratteristiche tecnico-professionali della stessa (specificità della strumentazione, del contesto di lavoro, ecc.) non possono costituire riferimento per la qualifica di leFP, che, quindi, non le contempla tra i propri riferimenti professionali.

<sup>16</sup> D'altra parte, secondo lo standard regionale, la denominazione di "operatore" identifica anche le qualifiche che configurano risultati di apprendimento collocabili al livello 3 EQF, ma conseguibili da persone già inserite nel mondo del lavoro e/o adulte; ciò che varia è la seconda parte della denominazione che richiama la specificità del profilo professionale di riferimento, che, a differenza delle qualifiche di leFP, è unico.

<sup>17</sup> Sulla base dello schema a matrice definito nell'ambito dell'impianto metodologico e concettuale approvato con la DGR n. 993/2012.

In ragione delle diverse tipologie di utenze e filiere individuate per ciascuna qualificazione, vengono definiti:

- i requisiti di ingresso al percorso, in termini di livello di competenze da possedere in avvio del percorso formativo, affinché l'apprendimento atteso possa realmente svilupparsi;
- le caratteristiche del percorso, in termini di durata minima in ore, metodologie, *setting* formativi, ecc., ma anche di tipologie di contenuti che devono essere sviluppati affinché dalle condizioni e livelli in ingresso la persona possa raggiungere i risultati di apprendimento previsti in uscita;
- i contenuti connessi alle eventuali altre componenti della competenza (relazionale, diagnostico, ecc.) per "bilanciare" il percorso in maniera adeguata al conseguimento di risultati equilibrati in termini di sviluppo complessivo della persona.

L'articolazione degli standard di percorso – che risponde innanzitutto ad una sequenzialità logica, oltre che esplicativa delle condizioni per la progettazione ed erogazione degli interventi – è dettagliata nell'Allegato A.

#### 4.4. Valenza degli standard formativi regionali

Pur componendo, gli elementi sopra descritti, un insieme di standard di riferimento comuni a livello regionale, esiste una differenza tra:

- i requisiti relativi alla tipologia di utenza, ai livelli di ingresso ed alle durate e percentuali minime che costituiscono riferimenti minimi obbligatori affinché i percorsi realizzati siano riconosciuti all'interno del sistema di formazione regionale, ovvero siano finanziabili con risorse pubbliche o autorizzati da Regione o Province, in caso di finanziamento privato;
- le indicazioni relative alle *key competence* più rilevanti e quelle ulteriori, anche concernenti l'impiego della FaD, che intendono rappresentare un supporto alla progettazione ed erogazione dei percorsi, nell'ottica della coerenza degli stessi rispetto all'impianto complessivo del sistema regionale.

Ne consegue che, dal momento della formale approvazione di una qualificazione e del suo inserimento nel RRQ, qualsiasi proposta progettuale che viene candidata su Avvisi Pubblici regionali/provinciali, oppure presentata ai fini dell'autorizzazione regionale o provinciale di altre attività non finanziate, per la realizzazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento di qualificazione, deve rispettare quanto previsto dal RRQ, quale pre-requisito per essere sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione, salvo diverse indicazioni/deroghe, in caso di finanziamento pubblico, inserite direttamente nel singolo Avviso.

Il rispetto di tali standard garantisce – tra l'altro – la coerenza tra l'offerta formativa regionale ed il "Repertorio regionale delle attestazioni"<sup>18</sup> per tutte le attività relative ad apprendimenti formali, non formali e informali, al fine di promuovere e tutelare i diritti individuali di accesso e valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.

## **5. Approvazione ed aggiornamento delle qualificazioni regionali**

Il RRQ viene implementato secondo un processo di analisi ed elaborazione governato dalla Regione, anche in relazione al mantenimento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, rispetto al quale, tuttavia, conserva una sostanziale distinzione in termini di ruoli e di procedure.

L'individuazione delle qualificazioni da definire e l'elaborazione dei relativi standard formativi – in quanto attinenti alla definizione ed al governo delle politiche formative regionali – avviene, infatti, su iniziativa della Regione, seppur nell'ambito del dialogo con i soggetti di rappresentanza delle Parti Economiche e Sociali ed i soggetti del sistema di istruzione e formazione. Il processo tecnico-operativo di elaborazione viene realizzato dalla Regione sulla base dei criteri sopra descritti. Gli esiti di tale processo vengono condivisi nell'ambito del GTS e, successivamente, approvati mediante Deliberazione di Giunta e, quindi, inseriti nel RRQ.

Il processo di aggiornamento del RRQ risponde alle esigenze di adeguamento del sistema regionale di offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e alle esigenze espresse dal capitale umano della regione in termini di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, garantendo, comunque, la stabilità e continuità del quadro di riferimento per la progettazione e l'erogazione della formazione, attraverso il costante controllo di coerenza rispetto all'impianto del sistema complessivo di standard regionali. In particolare, nel processo di aggiornamento – laddove, a seguito delle analisi di contesto, si rendessero necessarie modifiche ai contenuti degli standard già definiti – viene, comunque, garantita la continuità per le attività in corso e/o realizzate sulla base dei precedenti standard, anche in termini di leggibilità della qualificazione conseguita dagli utenti in tali percorsi.

## **6. Referenziabilità delle qualificazioni regionali**

In forza dei criteri individuati per la definizione e per l'aggiornamento delle qualificazioni incluse nel RRQ, viene garantita la leggibilità dei contenuti delle stesse in termini di competenze acquisite e caratteristiche dei percorsi finalizzate al loro conseguimento.

Con specifico riferimento ai contenuti di competenze acquisite, le qualificazioni regionali garantiscono la referenziabilità rispetto a:

- standard formativi nazionali laddove definiti;

---

<sup>18</sup> Il "Repertorio regionale delle attestazioni" è stato istituito con DGR n. 625/2012.

- sistema informativo dei servizi al lavoro, grazie alla referenziazione delle UC e/o del profilo professionale di riferimento, alle unità professionali contenute nella versione più aggiornata della Classificazione delle Professioni ISTAT, nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- codici statistici delle attività economiche (ATECO) delle UC e/o del profilo professionale di riferimento;
- meta-quadro di riferimento costituito da EQF, in quanto i criteri di definizione del sistema regionale delle qualificazioni sono coerenti con quanto elaborato a livello nazionale<sup>19</sup> e ancorati a standard professionali che assumono a riferimento la competenza quale insieme di conoscenze e capacità connesse ad una prestazione intesa come risultato di apprendimento.

---

<sup>19</sup> Accordo Stato - Regioni e P.A. sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni a EQF del 20/12/2012, cit.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20.2.13  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo